



Comune di IMPRUNETA (Città Metropolitana di Firenze)

Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi alla prima infanzia di qualità (3-36 mesi), privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.), a.e. 2026/2027

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale dei servizi educativi alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per i servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Impruneta approvato con DCC. n. 28 del 27/03/2025, come modificato con DCC n. 94 del 30/10/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 15128 del 08/07/2026 della Regione Toscana avente ad oggetto "Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità per l'a.e. 2026/2027" ;
- la Delibera di Giunta comunale n. 106 del 15/07/2026 di individuazione della modalità di calcolo dei contributi a decurtazione della retta di frequenza dei servizi educativi privati-accreditati, ae 2026/2027.

SI EMANA IL PRESENTE BANDO

Destinatari dei contributi regionali: bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana che siano collocati in lista di attesa nei servizi educativi a titolarità comunale i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni (D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.), tra € 40.000,01 e € 50.000,00 e che non siano beneficiari di alcun altro tipo di sostegno diretto a valere su altri avvisi regionali per la frequenza di servizi privati- accreditati, ae 2026/2027.

Requisiti di ammissibilità delle domande:

- presentazione dell'istanza da parte di un solo genitore ovvero un solo tutore ed esclusivamente attraverso un solo Comune in cui si è inseriti nella lista d'attesa;
- iscrizione e frequenza del bambino/a di un servizio educativo per la prima infanzia privato-accreditato, in base alla normativa vigente. L'accreditamento deve avere validità temporale per l'a.e. 2026/2027.

- essere in possesso di un ISEE minorenni tra € 40.000,01 ed € 50.000,00 (D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.) e non essere beneficiari di alcun altro tipo di sostegno diretto a valere su altri avvisi regionali per la frequenza di servizi privati- accreditati, ae 2026/2027.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Presentazione domanda: la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata al solo Comune in cui si è inseriti in lista di attesa e deve avvenire utilizzando obbligatoriamente il formulario predisposto dal Comune stesso (allegato A), consegnato unitamente all'autocertificazione a cura della struttura privata accreditata (allegato B) e all'autorizzazione del genitore/tutore ad erogare il contributo al gestore del servizio educativo privato-accreditato (Allegato C), scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Impruneta: www.comune.impruneta.fi.it

Le domande (Allegato A, Allegato B e Allegato C) dovranno essere presentate dal **20/07/2026 ed entro e non oltre il 29/07/2026** tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.impruneta@postacert.toscana.it.

Valore del contributo erogabile: il contributo erogabile dal Comune di Impruneta per ciascun bambino è stabilito in funzione dei finanziamenti erogati al Comune stesso dalla Regione Toscana e non potrà superare l'importo massimo di € 557,74 mensili. L'importo erogabile sarà calcolato per differenza tra la retta a libero mercato del servizio privato-accreditato presso il quale il bambino/a risulta iscritto per l'a.e. 2026/2027 e la quota che la famiglia avrebbe pagato nel servizio comunale dove il bambino/a è in lista di attesa calcolata in base all'ISEE minorenni in corso di validità (D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.) e per lo stesso modulo orario di frequenza.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo è quantificato in dieci (ottobre 2026-luglio 2027). In caso di frequenze inferiori a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente in base alle mensilità di frequenza.

Può essere previsto un numero di mensilità inferiori a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi alla prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre 2026;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento attività di ambientamento o per motivate necessità specifiche delle famiglie;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva al mese di ottobre 2026;
- d) termine della frequenza dei bambini/e previsto in una data antecedente al 1/07/2027;
- e) minori con la certificazione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992;
- f) minori il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- g) minori dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Lgs n. 251 del 19/11/2007 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

L'iscrizione al servizio non può prevedere in ogni caso l'avvio della frequenza in una mensilità successiva al 31/05/2027.

Spese ammissibili: quelle effettuate dal 1 ottobre 2026 al 31 luglio 2027.

Modalità di finanziamento ed erogazione del contributo regionale: la Regione assegna le risorse disponibili ai Comuni con le modalità stabilite dal D.D. 15128/2026, riservando una quota di tali risorse per ciascun bambino/a in lista di attesa nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale, iscritti/e per l'a.e. 2026/2027 ad un servizio privato-accreditato (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.), i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni (D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.) tra 40.000,01 e 50.000,00. I destinatari di questo intervento di sostegno alla frequenza non possono sostenere alcun tipo di sostegno a valere su altri avvisi regionali. L'erogazione del contributo avviene sotto forma di decurtazione delle rette applicate dai gestori dei servizi privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.).

Modalità di rendicontazione del contributo regionale: l'Amministrazione Comunale assegnataria delle risorse regionali acquisisce:

- dal genitore o tutore del bambino/a destinatario del contributo, l'autorizzazione (con il modello di cui all'Allegato C predisposto dal Comune) ad erogare al gestore della struttura educativa privata-accreditata (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.) il contributo;
- dal gestore della struttura educativa privata-accreditata (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.), con cadenza mensile, il registro di presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo (con il modello di cui all'Allegato F al D.D. 15128/2026) nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto dell'istanza, firmato e timbrato dal Legale rappresentante della struttura educativa;
- dal gestore della struttura educativa privata-accreditata (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.) con cadenza mensile, copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli assegnatari dei contributi, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento. Le fatture devono essere emesse dalla struttura privata-accreditata in favore dei genitori/tutori per l'importo della retta mensile decurtata dell'importo del contributo regionale spettante.

Il Comune, previa verifica di tale documentazione, e degli ulteriori strumenti in proprio possesso, eroga il contributo direttamente ai servizi privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.).

Condizioni ulteriori per il riconoscimento dei contributi:

l'attribuzione dei contributi è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini:

- 1) i contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.), per almeno 5 giorni nell'arco del mese di riferimento. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i contributi possono essere riconosciuti in caso di assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini/e e se:

a) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia (data inizio e data fine malattia); non sono ammissibili certificati riferiti a stati di malattia pregressi se non rilasciati entro 5 giorni dalla guarigione;

b) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere prodotta tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza. Di tali assenze i servizi privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.) assicurano la tempestiva comunicazione al Comune competente con le modalità da quest'ultimo stabilite.

- 2) per tutto l'anno educativo i mesi complessivi di assenze per le motivazioni sopra esposte possono essere:

a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nei casi di assenze per malattia documentate da certificato medico;

b) fino ad un massimo di 4, anche non continuativi, nel caso di assenze conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste, inoltre, senza obbligo di motivazione o certificazione, per tutti i bambini /e in possesso dell'attestazione di cui alla Legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti a) e b) per lo stesso bambino/a il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Sono parimenti da considerare come presenze le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Ogni variazione successiva all'assegnazione dei contributi, che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione o la rinuncia agli stessi è comunicata tempestivamente dal Comune richiedente al Settore Infanzia.

Tutela della privacy: i dati dei soggetti di cui il Comune di Impruneta, la Regione Toscana e i gestori dei servizi privati-accreditati (artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.) entrano in possesso, a seguito del presente bando, verranno trattati unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Informazioni: Comune di Impruneta – Servizio Politiche sociali, educative, abitative e biblioteca. (tel.055 2036481).

Il Responsabile del servizio politiche sociali, educative,
abitative e biblioteca
Dr. Samuele Megli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U.n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta